



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Giovanna Gianì - presidente,
dott.ssa Maria Flora Febbraro - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004 n. 39, promosso da ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA con sede in Fiumicino, via A. Nasseti, Pal. Alfa s.n.c. (c.f./p.iva 13029381004).

Visto il ricorso depositato in data 12.5.2016 con il quale i Commissari Straordinari di ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA hanno chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. 347/03, l'insolvenza di ALITALIA CITYLINER SPA in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria in essere, contestualmente presentando il medesimo ricorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico comunicato in data 12.5.2017, che ha ammesso ALITALIA CITYLINER SPA alla procedura di Amministrazione Straordinaria, nominando il collegio commissariale preposto alla procedura;

osservato che la debitrice resistente non si è costituita;
rilevato che la ricorrente ha natura di imprenditore commerciale e possiede i caratteri dimensionali stabiliti dall'art. 1, comma 2, L.F. per la soggezione a fallimento;



osservato che, alla luce delle allegazioni dei Commissari Straordinari e della documentazione in atti, ricorre il collegamento richiesto dagli art.80 d.vo 270/99 e 3, comma 3, secondo periodo, d.l. 347/03; infatti, la società ALITALIA CITYLINER SPA, interamente partecipata dalla ricorrente (che, con decreto del 2.5.2017, è stata ammessa dal Ministro dello Sviluppo Economico alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma del d.l. 347/03), intrattiene rapporti commerciali quasi esclusivamente con la controllante, versando rispetto a questa in uno stato di sudditanza economico-produttiva;

rilevato che ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 270/99 *"dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre e fino a quando la stessa è in corso le imprese del gruppo soggette alle disposizioni del fallimento e che si trovano in stato di insolvenza possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 2"*, norma espressamente richiamata dall'art. 3, comma 3, del d.l. 347/03;

osservato che appare altamente opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, certamente idonea ad agevolare, atteso il collegamento intercorrente tra le imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura;

considerato che la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica aggiornata al 31.3.2017 allegata dai Commissari Straordinari (all. 7-8) fornisce elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dello stato d'insolvenza della società controllata ALITALIA CITYLINER SPA, avuto riguardo all'esistenza di debiti scaduti verso fornitori per € 530.000,00, all'assenza di disponibilità liquide ed allo squilibrio tra passività correnti (pari a circa 20 ml) ed attività correnti (pari a circa 38 ml, di cui, tuttavia, 27 ml costituiti da crediti verso la controllante in amministrazione straordinaria, con



conseguente carattere incerto e non immediato del relativo realizzo);

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'estensione della procedura di A.S. di ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA anche ad ALITALIA CITYLINER SPA;

P. Q. M.

visto l'art 3, comma 3, d.l. 347/03 in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria in essere di ALITALIA SAI SPA

DICHIARA

lo stato di insolvenza di ALITALIA CITYLINER SPA con sede in Fiumicino, p.zza A. da Schio, Pal. Bravo s.n.c. (c.f./p.iva 01951990694);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Giuseppe Bianchi;

STABILISCE

il giorno 15.11.2017 ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della persona giuridica insolvente, il termine di centoventi giorni dalla data della presente sentenza per la presentazione delle domande di insinuazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Ministro dello Sviluppo Economico e per le comunicazioni e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l. fall..

Così deciso in Civitavecchia 26/05/2017

Il Presidente

Il giudice estensore

